

**MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME INDIVIDUALE
DI CALCOLO DEL VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE DI GAS
NATURALE E DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, ISTITUITO
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29 SETTEMBRE 2004, N. 170/04, E
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DELIBERAZIONE 30 SETTEMBRE 2004, N.
173/04**

Documento per la consultazione

25 gennaio 2005

Premessa

Il presente documento per la consultazione reca le disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di applicazione del regime individuale di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, istituito dall'articolo 9 della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 ed all'articolo 9 della deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04.

Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con deliberazione 29 ottobre 2004, n. 190/04, come modificata dalla deliberazione 19 gennaio 2004, n. 8/05.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte, che dovranno pervenire, in forma scritta, entro e non oltre l'11 febbraio 2005.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi

mezzi: posta, fax o e-mail.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Tariffe

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565311

fax 0265565222

e-mail: **tariffe@autorita.energia.it**

sito internet: **www.autorita.energia.it**

INDICE

1.	IL REGIME INDIVIDUALE.....	4
2.	ORGANO ISTRUTTORE E PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE.....	5
3.	ARTICOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE	6
3.1	<i>Verifica della disponibilità e della consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento</i>	<i>7</i>
3.2	<i>Quantificazione dello scostamento rilevato tra i costi operativi convenzionali e i costi operativi desumibili dal bilancio dell'impresa.....</i>	<i>9</i>
3.3	<i>Valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato</i>	<i>10</i>
4.	METODOLOGIE DI CALCOLO DEL VINCOLO SUI RICAVI	11
4.1	<i>Metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi massimo riconoscibile</i>	<i>11</i>
4.1.1	<i>Il capitale investito netto</i>	<i>12</i>
4.1.2	<i>Gli ammortamenti economico - tecnici</i>	<i>14</i>
4.1.3	<i>I costi operativi.....</i>	<i>15</i>
4.2	<i>Vincolo sui ricavi di distribuzione di località.....</i>	<i>16</i>
4.3	<i>Aggiornamento annuale del vincolo sui ricavi in regime individuale</i>	<i>17</i>
5.	SUPPLEMENTI DI ISTRUTTORIA E ATTIVITÀ ULTERIORI.....	17

1. Il regime individuale

Il regime individuale istituito dalle deliberazioni dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04) e dalla deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04) è volto ad assicurare la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione coerente con le specificità aziendali della singola impresa.

A tal fine, il regime individuale consente il calcolo del vincolo sui ricavi a partire dai bilanci certificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e, nel caso dei gas diversi da gas naturale, a partire da dati certi, oggettivi e verificabili, relativi almeno all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione della proposta tariffaria.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), a decorrere dall'1 gennaio 2002, tutte le imprese del gas sono tenute alla certificazione di bilanci, e dall'altro lato, dal 2003 sono divenuti efficaci gli obblighi di separazione contabile ed amministrativa previsti dalla deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01), tutti gli esercenti sono in grado di accedere alla metodologia di calcolo del regime individuale.

Il regime individuale opera in relazione all'attività di distribuzione di gas che ricomprende anche l'attività di misura. Pertanto, le informazioni contabili, redatte secondo le disposizioni della deliberazione n. 311/01, da utilizzare ai fini del calcolo del regime individuale riguardano entrambe le attività.

Come previsto dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, ad ogni impresa di distribuzione è riconosciuta la facoltà di presentare proposte tariffarie contenente il vincolo sui ricavi calcolato sulla base di criteri definiti dall'Autorità i quali:

- (a) consentano di ottenere un riconoscimento adeguato dei costi di pertinenza dell'attività di distribuzione efficientemente sostenuti, qualora essi siano superiori ai costi riconosciuti;
- (b) consentano all'Autorità di verificare la correttezza dei dati di cui alla lettera a);
- (c) facciano riferimento, tra l'altro, ai dati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/01, nonché agli ulteriori dati necessari anche ai fini della determinazione del costo storico originario rivalutato delle immobilizzazioni.

Il presente documento di consultazione ha l'obiettivo di illustrare gli orientamenti che l'Autorità intende seguire nella definizione dei predetti criteri, che, alla luce delle finalità sopra elencate, hanno ad oggetto:

- (i) la metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi, la cui descrizione è contenuta nel successivo paragrafo 4;
- (ii) la disciplina del procedimento di approvazione della proposta tariffaria formulata ai sensi della metodologia *sub* (i), la cui trattazione è contenuta nei successivi paragrafi 2 e 3; tale disciplina, integra e dettaglia le disposizioni generali, previste dagli articoli 5 e 13 della deliberazione n. 170/04 e dagli articoli 12 e 13 della deliberazione n. 173/04, in materia di procedimenti per l'approvazione delle proposte tariffarie.

2. Organo istruttore e presentazione delle proposte tariffarie

L'Autorità, ai fini dello svolgimento dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie in regime individuale, intende avvalersi del supporto della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), che a sua volta potrà avvalersi di competenze professionali specializzate esterne e della collaborazione della Guardia di finanza.

Per l'anno termico 2004-2005 le imprese di distribuzione interessate ad essere ammesse al regime individuale sono tenute a presentare all'Autorità e alla Cassa la proposta tariffaria entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento emanato in esito alla presente consultazione, utilizzando l'opportuna modulistica predisposta dagli uffici dell'Autorità e resa disponibile nel sito internet dell'Autorità, analogamente a quanto effettuato per il regime di perequazione specifico aziendale della distribuzione elettrica.

Per gli anni termici successivi al primo, le proposte tariffarie devono essere presentate all'Autorità e alla Cassa entro il 30 giugno di ogni anno, pena la decadenza dalla facoltà di accedere al regime individuale per l'anno termico di competenza.

La disponibilità di informazioni economiche e patrimoniali complete e redatte secondo metodologie omogenee e verificabili è da considerarsi una condizione necessaria per l'ammissione al regime individuale.

La proposta tariffaria, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) modulistica predisposta dagli uffici, opportunamente compilata in ogni sua parte, relativa in particolare alla ricostruzione del costo storico originario delle immobilizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di distribuzione, alla ripartizione dei costi relativi alle operazioni condivise e ai servizi comuni, nonché a individuare le località in gestione alla data di chiusura del bilancio, chiuso anteriormente all'anno termico relativo alla proposta tariffaria in regime individuale;
- b) conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 311/01, relativi all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'anno termico relativo alla proposta tariffaria in regime individuale;
- c) copia del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'anno termico relativo alla proposta tariffaria in regime individuale.

Le imprese di distribuzione non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 311/01, in luogo di quanto previsto alla lettera b), compilano e inviano alla Autorità e alla Cassa i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale articolati secondo le voci previste dall'allegato 2 della deliberazione n. 311/01, applicando le semplificazioni di cui all'articolo 17 della medesima deliberazione.

Punto di discussione n. 1. Si ritiene opportuno prevedere un termine diverso e precedente al 30 giugno per l'invio delle proposte tariffarie in regime individuale per gli anni termici successivi al primo? In caso di risposta affermativa, che termine si propone in alternativa?

3. Articolazione del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie

Il procedimento individuale è finalizzato a verificare la disponibilità, la consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti e la pertinenza dei costi considerati ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi.

In esito a tale verifica, l'Autorità approva o, in caso di difformità della proposta, determina, il vincolo sui ricavi complessivo massimo riconoscibile, il vincolo sui ricavi di ciascuna località, il valore del coefficiente $peso D_{amm+ges}$ riferito ai medesimi vincoli, nonché il nuovo coefficiente ε_i dei singoli ambiti a gas naturale gestiti dall'impresa e le tariffe di distribuzione di gas diversi dal gas naturale.

La proposta sarà respinta dall'Autorità nel caso in cui il vincolo sui ricavi complessivo d'impresa risulti inferiore alla sommatoria dei vincoli sui ricavi di località determinati secondo il regime ordinario ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04. Detta proposta sarà altresì respinta qualora il valore del capitale investito relativo ai cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario rappresenti una componente rilevante del capitale investito netto complessivo.

A tal riguardo, è bene ricordare che le deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04 prevedono, per gli anni termici successivi al primo, che l'impresa di distribuzione che intende avvalersi del regime individuale, presenti anche una proposta tariffaria formulata ai sensi del regime ordinario, la quale verrà applicata sino all'approvazione della proposta formulata sulla base del regime individuale.

Come previsto dall'articolo 5 della deliberazione n. 170/04 e dall'articolo 12 della deliberazione n. 173/04 l'Autorità si esprime entro 90 giorni dal ricevimento della proposta tariffaria.

Peraltro, qualora nel corso delle verifiche si rilevi che la componente afferente ai costi operativi desumibili dal bilancio dell'impresa, redatto ai sensi della deliberazione n. 311/01, risulti superiore sia al costo di gestione di distribuzione calcolato nel precedente periodo di regolazione e aggiornato con il metodo del *price cap*, sia ai costi operativi convenzionali (per il cui calcolo si veda il paragrafo 4.1.3), verrà avviato un sub-procedimento volto all'analisi ed alla valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato.

Il sub-procedimento viene avviato con la comunicazione da parte dell'Autorità all'impresa interessata dell'ammontare dello scostamento massimo ammissibile tra i costi operativi convenzionali e i costi operativi desumibili dal bilancio dell'impresa. Il sub-procedimento, che ha durata di 60 (sessanta) giorni, durante i quali il procedimento principale resta sospeso, si struttura nelle due seguenti fasi:

- entro 30 (trenta) giorni dall'invio della predetta comunicazione, l'impresa di distribuzione è tenuta a far pervenire all'Autorità e alla Cassa ogni ulteriore

informazione utile a dimostrare come lo scostamento massimo ammissibile derivi da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa;

- entro i successivi 30 (trenta) giorni, l'Autorità comunica l'esito della verifica della documentazione di cui sopra.

Eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione di dati sospendono i termini dei procedimenti.

Punto di discussione n. 2. Si ritiene condivisibile l'articolazione del procedimento sopra delineata? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quale articolazione si propone in alternativa?

3.1 Verifica della disponibilità e della consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento

La verifica della corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01 e l'approfondimento dei criteri adottati per la registrazione e l'attribuzione dei costi sono necessari al fine di:

- a) verificare la comparabilità dei costi esposti dalle imprese che presenteranno proposte tariffarie calcolate in regime individuale;
- b) evitare che l'adozione di differenti metodologie di registrazione e attribuzione dei costi possano portare a risultati discriminatori tra le imprese.

La verifica della corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01 descritta di seguito si applica limitatamente alle imprese soggette all'obbligo di redigere conti annuali separati ai sensi della medesima deliberazione n. 311/01.

Le imprese distributrici non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione n. 311/01, redigono i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale articolati secondo le voci previste dall'allegato 2 della deliberazione n. 311/01, attraverso rielaborazioni extracontabili dei dati di bilancio. A tal fine sono comunque tenute al rispetto delle disposizioni di seguito richiamate, ad eccezione di quelle indicate ai punti v, vi, viii.

A seguito della presentazione della proposta tariffaria da parte dell'impresa, il soggetto che sarà responsabile dello svolgimento della relativa istruttoria, qualora necessario, avrà comunque la possibilità di richiedere informazioni di maggiore dettaglio rispetto a quelle fornite dal bilancio, ovvero di richiedere chiarimenti rispetto ai dati esposti in bilancio e integrazioni della documentazione.

Nella verifica della corretta, completa e puntuale applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, fa particolare riferimento a:

- i. l'articolo 4 che individua le diverse attività svolte dai soggetti, tra cui quella di distribuzione e misura del gas;
- ii. l'articolo 5, al comma 1, che individua i servizi comuni, a cui vanno imputate le componenti economiche non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività;

- iii. l'articolo 5, al comma 5, che individua le funzioni operative condivise a cui vanno imputate le componenti economiche riferite a funzioni operative non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività e condivise da almeno due attività;
- iv. l'articolo 5, al comma 6, che stabilisce che quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune o da una funzione operativa condivisa siano attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto assegna detti costi alle attività che ne beneficiano in esclusiva;
- v. l'articolo 6 che dispone che le attività previste dall'articolo 4 siano organizzate nel rispetto dei seguenti principi: a) le gestioni delle attività sono autonome, come se le stesse attività fossero imprese separate; b) le procedure del controllo di gestione sono idonee alla rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico delle singole attività;
- vi. l'articolo 8 che dispone che il soggetto adotti sistemi di tenuta della contabilità generale atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per attività e che adotti sistemi contabili atti a fornire dati analitici, verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti di cui all'articolo 9;
- vii. l'articolo 9, al comma 2, lettere a) e b), che dispone che il soggetto rediga uno stato patrimoniale "riclassificato" e un conto economico ripartito per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui all'allegato 2;
- viii. l'articolo 9, al comma 2, lettera c), che dispone che il soggetto rediga un rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui all'allegato 3;
- ix. l'articolo 9, al comma 2, lettera d), che dispone che il soggetto rediga delle note di commento ai conti annuali di cui alle precedenti lettere b) e c), seguendo le disposizioni dell'articolo 2427 del codice civile;
- x. l'articolo 10 che dispone che nella redazione del conto economico ripartito per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali (di cui all'allegato 2) e del rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni (di cui all'allegato 3) le componenti economiche e patrimoniali di ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuite secondo criteri di ragionevolezza alle attività;
- xi. l'articolo 11 che dispone che nella redazione del conto economico ripartito per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali (di cui all'allegato 2) e del rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni (di cui all'allegato 3) i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuiti integralmente alle attività e indica i criteri da utilizzare per effettuare questa attribuzione;
- xii. l'articolo 14 che dispone che le transazioni di beni e servizi effettuate fra le attività nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico o del medesimo gruppo societario siano valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato del bene o del servizio,

definisce le modalità di determinazione del valore di mercato e le modalità alternative di valorizzazione da adottare quando il valore di mercato non risulti applicabile;

- xiii. l'allegato 3, al punto 4, che dispone che per ciascuna voce del rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni riservato all'Autorità debbano essere indicati i valori derivanti dalle transazioni: a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto; b) fra soggetti del medesimo gruppo societario;
- xiv. l'allegato 2, parte II, al punto 4, che dispone che alla voce B7), costi per servizi, una sottovoce evidenzia l'importo di competenza della specifica attività per costi comuni e un'ulteriore sottovoce riporta l'ammontare complessivo dei costi delle funzioni operative condivise derivanti dalla ripartizione degli importi indicati nella colonna "Funzioni operative condivise";
- xv. l'allegato 1, al punto 8, che dispone nelle note di commento di cui all'articolo 9, comma 1, siano esplicitati i criteri utilizzati per l'attribuzione alle attività delle componenti economiche relative alle funzioni operative condivise ai sensi dell'articolo 10;
- xvi. l'allegato 2, parte II, al punto 2, che dispone che nel conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise le voci previste dall'articolo 2425 del Codice civile siano integrate dal dettaglio di sottovoci indicate al punto 6.

3.2 Quantificazione dello scostamento rilevato tra i costi operativi convenzionali e i costi operativi desumibili dal bilancio dell'impresa

La quantificazione dello scostamento tra i costi operativi convenzionali ed i costi desumibili dal bilancio dell'impresa, redatto ai sensi della deliberazione n. 311/01, richiede:

- a) il calcolo dei costi operativi di distribuzione convenzionali, calcolati a partire da una formula che individui il livello di costi efficienti per lo svolgimento dell'attività di distribuzione;
- b) il calcolo dei costi operativi attribuiti all'attività di distribuzione nel bilancio redatto ai sensi della deliberazione n. 311/01 e corretto per le voci di ricavo non tariffarie.

Ai fini del calcolo delle voci di cui ai punti a) e b) si ritiene opportuno utilizzare dati riferiti al medesimo anno, perciò, per il calcolo dei costi operativi di distribuzione convenzionali, i parametri saranno riferiti all'esercizio del bilancio utilizzato per il regime individuale.

Nei paragrafi 4.1 e 4.1.3 viene approfondita la trattazione della quantificazione dello scostamento tra i costi operativi convenzionali ed i costi operativi desumibili dal bilancio.

Punto di discussione n. 3. Si ritiene condivisibile che l'impresa di distribuzione sia tenuta a dimostrare l'origine esogena dello scostamento rilevato limitatamente ai costi operativi? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si suggeriscono?

3.3 Valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato

Lo scostamento è ritenuto ammissibile quando è originato da variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa.

Si ritiene che le variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa siano quelle relative all'ambito territoriale e al mix di utenze a cui le concessioni dei singoli distributori si riferiscono, quali ad esempio i fattori relativi a:

- morfologia del territorio e tipologie urbanistiche dei comuni serviti;
- caratteristiche di sviluppo e di penetrazione del mercato (densità lineare di utenza, volume di gas distribuito per cliente allacciato o per tipologia di cliente allacciato e coefficiente di utilizzazione delle reti).

L'Autorità, avvalendosi della Cassa, verifica l'impatto sui costi operativi di distribuzione delle variabili esogene, così come indicato dall'impresa, mediante l'analisi della documentazione fornita e dei processi produttivi aziendali. L'impresa di distribuzione dovrà fornire tutte le informazioni e la documentazione che collegano lo scostamento alle variabili esogene indicate dall'impresa stessa come fuori dal proprio controllo.

L'analisi dello scostamento tra i costi operativi convenzionali e quelli desumibili dai bilanci deve consentire di evidenziare l'origine di tale scostamento e, conseguentemente, valutarne la "riconoscibilità".

Lo scostamento non è ritenuto ammissibile quando è legato ad un uso non efficiente dei fattori produttivi, ovvero qualora non sia documentata l'origine esogena di tali scostamenti.

Punto di discussione n. 4. Si ritengono condivisibili i fattori individuati dall'Autorità come rilevanti al fine di valutare le variabili esogene che originano lo scostamento dei costi operativi? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si suggeriscono?

Punto di discussione n. 5. Si ritiene che i dati richiesti siano sufficienti per la verifica dell'ammissibilità dell'eventuale scostamento tra i costi operativi determinati a partire dal bilancio dell'impresa di distribuzione e i costi operativi convenzionali?

4. Metodologie di calcolo del vincolo sui ricavi

Il vincolo sui ricavi di distribuzione deve garantire sia la copertura dei costi operativi che di quelli di capitale oltre ad una congrua remunerazione del capitale investito, secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione n. 170/04 e dalla deliberazione n. 173/04, i dati economici e patrimoniali da utilizzare ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi (anno termico t) sono quelli relativi all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione della proposta tariffaria, relativamente al quale l'impresa di distribuzione ha già adempiuto agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01 (anno termico $t-1$).

Per l'anno termico 2004-2005, l'esercizio di riferimento è il 2003, ovvero l'esercizio concluso successivamente all'1 luglio 2003, per il quale sono state adempiute le disposizioni contenute nella deliberazione n. 311/01.

4.1 Metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi massimo riconoscibile

Per ciascuna impresa di distribuzione, le risultanze della metodologia saranno riportate all'anno termico di applicazione (anno termico t) mediante il metodo del *price cap*, secondo criteri di aggiornamento coerenti con quanto previsto dal regime ordinario istituito dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04.

Il vincolo sui ricavi massimo riconoscibile relativo all'anno termico t , VRM_t , sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$VRM_t = 7,5\% CIN_{t-1} + [(AMM_{t-1} + CO_{t-1} - RALL_{t-1} - AR_{t-1}) * (1 + I_{t-1} - RP_D)]$$

dove:

- CIN_{t-1} è il capitale investito netto riconosciuto dell'attività di distribuzione, calcolato ai sensi del paragrafo 4.1.1;
- AMM_{t-1} sono gli ammortamenti economico – tecnici, calcolato ai sensi del paragrafo 4.1.2;
- CO_{t-1} sono i costi operativi di distribuzione, calcolato ai sensi del paragrafo 4.1.3;
- $RALL_{t-1}$ sono i ricavi da contributi di allacciamento, non capitalizzati;
- AR_{t-1} sono le altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione diverse dai ricavi tariffari (ad es. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi, etc.)
- I_{t-1} è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap*, per il 2003 pari a 2,3%;
- RP_D è l'obiettivo annuo di recupero di produttività fissato per il secondo periodo di regolazione per il servizio di distribuzione, pari al 5%.

4.1.1 *Il capitale investito netto*

Per ciascuna impresa di distribuzione, il capitale investito netto riconosciuto per l'attività di distribuzione, rilevante ai fini del regime individuale, sarà calcolato come somma algebrica di:

- valore delle immobilizzazioni materiali¹ nette ed immateriali² nette pertinenti l'attività di distribuzione del gas;
- capitale circolante netto, pari all'1% delle immobilizzazioni materiali nette;
- poste rettificative.

Il valore delle immobilizzazioni materiali nette ed immateriali nette pertinenti all'attività di distribuzione del gas sarà calcolato con il metodo del costo storico rivalutato determinato considerando, per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizione, a partire dall'anno 1953:

- a) il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti presenti nel bilancio utilizzato per il calcolo in regime individuale, per i quali il fondo di ammortamento economico tecnico non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, radiazioni o dismissioni, cespiti oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi, immobilizzazioni in corso, oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento;
- b) il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico calcolato:
 - per i cespiti acquisiti prima dell'anno 2000, sulla base del fondo ammortamento economico-tecnico storico presente nel bilancio dell'esercizio utilizzato per il calcolo in regime individuale, riferibile al costo di cui al punto a); nel caso in cui tale valore non sia direttamente ricostruibile, il fondo dovrà essere determinato sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati; per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti; l'Autorità, avvalendosi della

¹I cespiti relativi alle immobilizzazioni materiali dell'attività di distribuzione, inclusa l'attività di misura, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- terreni;
- fabbricati;
- condotte stradali;
- impianti di derivazione (allacciamenti);
- misuratori;
- impianti principali e secondari;
- altre immobilizzazioni (comprendono attrezzatura varia e minuta, apparecchi di misura e controllo, mobili e macchine ordinarie d'ufficio, macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, autoveicoli da trasporto, autovetture, motoveicoli e simili).

²Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da software, licenze, spese su beni di terzi e simili.

Cassa, potrà, qualora ritenuto opportuno, prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese;

- per i cespiti acquisiti nell'anno 2000 e negli anni successivi, sulla base delle vite utili tecniche definite dall'Autorità e riportate nella tabella 1 e del costo dei cespiti di cui al punto a);
- c) il valore dei contributi versati da pubbliche amministrazioni e da utenti, presenti nel bilancio dell'esercizio utilizzato per il calcolo in regime individuale, riferibili al costo di cui al punto a); nel caso in cui tale valore non sia direttamente ricostruibile, il valore dei contributi dovrà essere determinato sulla base dei criteri utilizzati per il calcolo del fondo ammortamento di cui al punto b).

Ai fini del calcolo di cui alla lettera a), vengono considerati anche gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attività di distribuzione di gas nelle località gestite dall'impresa di distribuzione interessata, presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.

Nel caso di parziale assenza della stratificazione temporale del costo dei cespiti iscritto in bilancio per cause non imputabili all'esercente, il costo stesso viene valutato ed attribuito all'anno di realizzazione degli impianti, tenendo conto:

- della vita utile e della vita residua dei cespiti, così come definita dall'impresa nel più remoto tra i bilanci certificati e la perizia tecnica asseverata;
- del costo storico originario di cespiti il più possibile omogenei in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica.

L'impresa di distribuzione dovrà fornire una proposta motivata della metodologia adottata.

La metodologia sopra descritta si applica solo nel caso in cui il valore del capitale attinente i cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario rappresenti una componente minoritaria del capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari. Si ritiene minoritaria una componente la cui incidenza sul capitale investito complessivo risulti compresa nell'intervallo tra 20% e 50%.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali nette va determinato considerando i valori riportati nei conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 311/01, riferiti all'esercizio precedente l'anno termico di competenza.

Ai fini del calcolo del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni nette si intende utilizzare il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'Istat. Il valore netto delle immobilizzazioni materiali nette ed immateriali nette è pari alla differenza tra il valore di cui alla lettera a) e il valore di cui alla lettera b) e c).

Si ritiene necessario che l'impresa di distribuzione fornisca opportune certificazioni attestanti una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile aziendale, ai fini del calcolo di cui alle lettere a), b) e c) e attestanti le cause di assenza della parziale stratificazione del costo dei cespiti, non imputabili all'impresa di distribuzione o ai soggetti diversi nel cui bilancio sono presenti incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attività di distribuzione.

Le poste rettificative da portare in detrazione del valore delle immobilizzazioni, rilevanti ai fini del regime individuale sono:

- il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato al netto degli eventuali crediti per anticipi di imposta sul trattamento di fine rapporto;
- il fondo rischi;
- gli altri fondi.

Punto di discussione n. 6. Si ritiene opportuno, ai fini del calcolo del capitale investito netto riconosciuto per l'attività di distribuzione, considerare il capitale circolante netto pari all'1% delle immobilizzazioni materiali nette e le altre poste rettificative? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quale soluzione si propone in alternativa?

Punto di discussione n. 7. Si ritiene opportuno, ai fini del calcolo del capitale investito netto riconosciuto per l'attività di distribuzione, ove non siano reperibili i costi storici originari d'acquisizione, prevedere il riferimento al costo storico originario di acquisizione di cespiti il più possibile omogenei in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si suggeriscono?

Punto di discussione n. 8. Si ritiene opportuno prevedere che l'impresa di distribuzione non possa accedere al regime individuale nel caso in cui il valore del capitale attinente i cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario rappresenti una componente superiore alla soglia individuata dall'Autorità? Quale valore di soglia, compreso nell'intervallo indicato tra 20% e 50%, si ritiene opportuno venga adottato?

Tabella 1 - Vita utile tecnica delle infrastrutture

Categoria di cespiti	Vita utile tecnica (in anni)
Fabbricati	40
Condotte stradali	40
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40
Misuratori	20
Impianti principali e secondari	20
Altre immobilizzazioni	10

4.1.2 Gli ammortamenti economico - tecnici

Per ciascuna impresa di distribuzione, gli ammortamenti economico – tecnici ai fini del regime individuale sono determinati ripartendo il costo storico rivalutato delle

immobilizzazioni di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1.1 per gli anni di vita utile indicata per classe di cespiti nella tabella 1.

Ai fini del calcolo del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni si utilizza il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'Istat.

Punto di discussione n. 9. Si ritengono condivisibili le vite utili tecniche proposte per il calcolo degli ammortamenti economici-tecnici ai fini del regime individuale? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si suggeriscono?

4.1.3 I costi operativi

I costi operativi da riconoscere ai fini della determinazione del vincolo sui ricavi sono determinati a partire dai bilanci dell'impresa di distribuzione.

I costi operativi per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas sono desumibili dalla classe B del conto economico del bilancio dell'impresa di distribuzione, Costo della produzione, di cui all'articolo 2425 del Codice civile.

Tra i costi della classe B del conto economico, ammissibili ai fini del regime individuale, vanno esclusi i seguenti elementi:

- ammortamenti e svalutazioni;
- oneri di gestione relativi a penalità comminate dall'Autorità;
- accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Inoltre, ai fini del regime individuale, non vanno considerate, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le voci comprese nelle seguenti classi del conto economico:

- proventi e oneri finanziari;
- rettifiche di valori di attività finanziarie;
- proventi e oneri straordinari;
- imposte sul reddito d'esercizio.

I costi operativi di pertinenza dell'attività di distribuzione sostenuti saranno confrontati con i costi operativi riconosciuti dal precedente sistema tariffario e con i costi operativi convenzionali, calcolati con la seguente formula:

$$CO = \alpha \cdot NU_t \quad (1)$$

dove:

- α è pari al costo operativo medio nazionale unitario per cliente allacciato, espresso in euro/anno per cliente;
- NU_t è il numero dei clienti allacciati alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato ai fini del regime individuale.

Il coefficiente α è calcolato a partire dai dati trasmessi dagli operatori ai sensi della deliberazione n. 311/01. In esito a una prima analisi di tali dati, il coefficiente risulta compreso nell'intervallo tra 49 e 52 euro/cliente/anno.

Per costi operativi riconosciuti dal precedente sistema tariffario si intende la sommatoria delle componenti relative al costo di gestione di distribuzione, delle località gestite dall'impresa di distribuzione alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato ai fini del regime individuale, calcolate per l'anno termico 2003-2004 e aggiornate con il metodo del *price cap* previsto all'articolo 8 della deliberazione n. 170/04 per il gas naturale e all'articolo 8, comma 5, della deliberazione n. 173/04 per i gas diversi dal gas naturale.

Per le località per le quali per l'anno termico 2003-2004 non è stata calcolata la componente relativa al costo di gestione di distribuzione, in quanto in avviamento o non ancora avviate, tale componente verrà calcolata nella misura del 39% del vincolo sui ricavi. Il vincolo sui ricavi verrà determinato con un metodo semplificato, moltiplicando il numero dei clienti attivi nella località alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato ai fini del regime individuale, per un costo medio annuo per cliente pari a 262,72 euro.

Qualora i costi operativi di pertinenza dell'attività di distribuzione sostenuti risultino superiori ai costi operativi convenzionali e ai costi operativi riconosciuti dal precedente sistema tariffario, lo scostamento rispetto ai costi operativi convenzionali dovrà essere documentato con informazioni utili a ricondurlo a variabili esogene fuori da controllo dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non sia in grado di dimostrare che lo scostamento deriva da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa, ovvero l'Autorità non ritenga ammissibile lo scostamento evidenziato, ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi sarà utilizzato il costo operativo convenzionale.

Punto di discussione n. 10. Si ritiene che la formula proposta dall'Autorità rappresenti un riferimento adeguato rispetto al quale valutare gli scostamenti con i costi operativi desumibili da bilancio originati da variabili esogene? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si suggeriscono?

Punto di discussione n. 11. Si ritiene condivisibile la modalità proposta di calcolo del costo di gestione e del vincolo sui ricavi di distribuzione per le località in avviamento alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato ai fini del regime individuale? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si propongono?

4.2 Vincolo sui ricavi di distribuzione di località

Ai fini dell'identificazione del vincolo sui ricavi relativo a ciascuna località, si ritiene opportuno utilizzare un riferimento che permetta di minimizzare l'impatto di variazione dei vincoli sui ricavi e delle tariffe di località determinate ai sensi del regime individuale rispetto alle tariffe già in vigore sulla base del regime ordinario.

Il vincolo sui ricavi complessivo d'impresa sarà pertanto ripartito in vincoli sui ricavi per località proporzionalmente al rapporto esistente tra il singolo vincolo sui ricavi di località in regime ordinario, determinato ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 170/04 e dell'articolo 8 della deliberazione n. 173/04, e la sommatoria dei medesimi vincoli relativi a tutte le località gestite dall'impresa di distribuzione.

Per le località in avviamento si utilizzerà il vincolo sui ricavi calcolato secondo la metodologia indicata al precedente paragrafo 4.1.3. L'impresa di distribuzione mantiene la facoltà di determinare liberamente le tariffe per le località in avviamento.

Il valore del coefficiente *peso* $D_{amm+ges}$ dei vincoli sui ricavi di località sarà calcolato con riferimento alla quota parte del vincolo sui ricavi in regime individuale complessivo di impresa relativa agli ammortamenti economico-tecnici e ai costi operativi.

Il nuovo coefficiente ε_i dei singoli ambiti a gas naturale gestiti dall'impresa sarà calcolato sulla base della metodologia prevista dall'articolo 4.4 della deliberazione n. 170/04, tenuto conto del numero dei clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente alla presentazione delle proposte tariffarie in regime individuale e i consumi complessivi del medesimo anno termico. Per l'anno termico 2004-2005, il coefficiente ε_i sarà calcolato con riferimento al numero dei clienti attivi alla data del 30 settembre 2003 e i consumi complessivi dell'anno termico 2002-2003 (1 ottobre – 30 settembre).

Punto di discussione n. 12. Si ritiene che la modalità proposta di ripartizione del vincolo sui ricavi complessivo di impresa nei vincoli sui ricavi di località soddisfi le esigenze rappresentate? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si propongono?

4.3 *Aggiornamento annuale del vincolo sui ricavi in regime individuale*

Le imprese di distribuzione che si sono avvalse della facoltà di calcolare il vincolo sui ricavi in regime individuale, procedono alla determinazione del vincolo sui ricavi degli anni termici successivi mediante aggiornamento del vincolo sui ricavi in regime individuale.

L'aggiornamento del vincolo sui ricavi in regime individuale avviene secondo la formula prevista all'articolo 8 della deliberazione n. 170/04 per il gas naturale e articolo 8, comma 5, della deliberazione n. 173/04 per i gas diversi dal gas naturale.

Ai fini dell'aggiornamento, si ritiene opportuno utilizzare il valore della componente *peso* $D_{amm+ges}$ calcolata con riferimento ai costi operativi e alla quota di ammortamento determinati in regime individuale.

5. *Supplementi di istruttoria e attività ulteriori*

Qualora nel corso del periodo di regolazione siano intervenute delle variazioni nella titolarità delle località gestite a seguito di gare per l'affidamento del servizio o a seguito

di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, nonché l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni, tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione utilizzata per le verifiche delle relative proposte tariffarie in regime individuale non più rappresentativi della realtà dell'impresa, l'impresa potrà presentare nuovamente proposte tariffarie in regime individuale.

Nel caso in cui l'impresa di distribuzione ottenga la gestione del servizio di distribuzione in nuove località a seguito ad esempio di gare per l'affidamento del servizio o di acquisizioni di rami d'azienda, l'impresa calolerà le tariffe delle località in questione con riferimento al loro vincolo sui ricavi in regime ordinario, fino ad approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio che le ricomprenda.

Nel caso di acquisizioni o fusioni societarie tra imprese di distribuzione, le imprese continueranno a calcolare le tariffe sulla base del regime precedentemente in vigore, fino all'approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio rappresentativo del nuovo assetto societario.

Le analisi svolte potranno prevedere confronti tra le diverse imprese al fine di valutare la rispondenza delle specifiche procedure aziendali alla *best practice* di settore e di operare un processo di tipizzazione della rete propedeutico all'utilizzo di indicatori standard. In particolare, gli esiti delle istruttorie potranno essere testati con metodi statistico-econometrici, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione tra imprese distributrici.

Punto di discussione n. 13. Si ritiene opportuno che l'impresa di distribuzione mantenga facoltà di presentare una nuova proposta tariffaria in regime individuale nel caso in cui nel corso del periodo di regolazione siano intervenute delle variazioni tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione utilizzata per le verifiche delle relative proposte tariffarie in regime individuale non più rappresentativi della realtà dell'impresa? In caso di risposta negativa, per quale motivo? Quali alternative si propongono?